

CIRCOLARE N. 014/2024 DEL 15 FEBBRAIO 2024*OGGETTO***DISCIPLINA DELLA MISURA AGEVOLATIVA C.D.
“LEGGE SABATINI”***RIFERIMENTI NORMATIVI*

Art. 2, DL 21.6.2013 n. 69 conv. in L. 9.8.2013 n. 98 - art. 20 – 21, D.L. 30.4.2019, n. 34 (Cd. Decreto «Crescita») conv. con modificazioni in L. 28.6.2019, n. 58 - art. 1, commi 226 -229 l. 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020) - art. 39, comma 1, D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. in Legge 11 settembre 2020.n. 120- art. 1, co. 95-96, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) - art. 1, co. 414-416, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023); art. 6-quater del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, conv. con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2023, n. 170; art. 13 D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 (decreto anticipi); articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre, n. 213 (legge di bilancio 2024) DM 27.11.2013 - DM 25.12016 - DM 22.4.2022 - circolare mise 10.2.2014, n. 4567 - circolare mise 23.3.2016, n. 26673 - circolare mise 19.7.2019, n. 295900 - circolare mise 22.7.2019, n. 296976; circolare mise 22.09.2020 n. 239062; circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823; circolare direttoriale 3 luglio 2023, n. 28277; circolare direttoriale 11 dicembre 2023, n. 50031.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – ITER PROCEDURALE DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE

CLASSIFICAZIONE

ECONOMIA AZIENDALE
FINANZA AGEVOLATA
LEGGE SABATINI

CODICE CLASSIFICAZIONE

40
410
004

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 27/2023 - DISCIPLINA DELLA MISURA AGEVOLATIVA C.D. “NUOVA SABATINI”

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

La c.d. "Nuova Sabatini", disciplinata dall'art. 2 del DL 69/2013 conv. e successive modifiche, prevede per le PMI la possibilità di accedere a contributi a fronte di finanziamenti stipulati per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, l'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre, n. 213 (legge di bilancio 2024) integra l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, D.L. 69/2013, la c.d. "Nuova Sabatini" di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

Di seguito si fornisce un quadro di sintesi della disciplina dell'agevolazione.

AMBITO SOGGETTIVO

Possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

- ❖ sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
- ❖ sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- ❖ non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- ❖ non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
- ❖ hanno sede in uno Stato membro dell'UE purché provvedano all'apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento.

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:

- ☞ attività finanziarie e assicurative;
- ☞ attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

AMBITO OGGETTIVO

Gli investimenti ammissibili sono destinati, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per gli "aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI" a:

- a) creazione di un nuovo stabilimento;
- b) ampliamento di uno stabilimento esistente;
- c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - 1) lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
 - 2) gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - 3) l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Il programma d'investimento, unitariamente considerato, deve essere avviato in data successiva – ossia in data non coincidente né antecedente – alla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, della domanda di accesso al contributo al soggetto finanziatore, pena la revoca totale delle agevolazioni.

Inoltre, i programmi d'investimento previsti nella domanda di agevolazione devono fare riferimento ad una sola unità locale e non possono, in ogni caso, essere frazionati su più sedi o unità locali dell'impresa. Qualora la PMI voglia effettuare programmi d'investimento riferiti a più unità produttive deve presentare per ogni unità locale una diversa domanda di agevolazione.

Nell'ambito dei suddetti investimenti, sono agevolabili i beni nuovi riferiti a:

- ▶ immobilizzazioni materiali relative a "impianti e macchinari", "attrezzature industriali e commerciali" e "altri beni", classificabili nell'attivo dello Stato patrimoniale,

rispettivamente, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 (come definiti nel principio contabile OIC n. 16);

- ▶ software e tecnologie digitali.

I suddetti investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- ⇒ autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito, fatti salvi i programmi d'investimento in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa;
- ⇒ correlazione dei beni oggetto dell'agevolazione all'attività produttiva svolta dall'impresa
- ⇒ ubicazione presso l'unità locale dell'impresa in cui è realizzato il programma d'investimento.

Si fa presente che i beni oggetto del programma d'investimento non possono essere alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma medesimo.

Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer, ricevute bancarie (R.I.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Non sono ammesse le spese che risultano pagate attraverso la compensazione di crediti verso i fornitori. Le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni devono riportare nell'apposito campo il "Codice Unico di Progetto – CUP", che sarà reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell'intervento "art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013" da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.

BENI ESCLUSI

Si precisa che non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, beni usati o rigenerati, nonché riferibili a "immobilizzazioni in corso e acconti". A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco di spese non ammissibili:

- beni ad uso non produttivo;
- beni di mera sostituzione di beni già esistenti in azienda;
- beni non nuovi di fabbrica (beni usati e beni rigenerati);
- beni non correlati all'attività dell'impresa, così come risultante dall'oggetto sociale;
- componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che, presi singolarmente o nel loro insieme, non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale;
- acquisto o locazione di terreni e fabbricati, inclusi porte, finestre, altri infissi, pareti divisorie, coperture, pitture, finiture e altre opere murarie di qualsiasi genere;
- macchinari, impianti, attrezzature e software acquistati con permuta e contributi in natura;
- scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere;
- servizi e le consulenze di qualsiasi genere;
- qualsiasi spesa relativa a commesse interne all'azienda;

- materiali di consumo;
- spese di funzionamento;
- spese per imposte e tasse di qualsiasi genere;
- spese relative alla stipula del contratto di finanziamento o di leasing;
- spese legali di qualsiasi genere;
- spese relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;
- spese per pubblicità e le promozioni di qualsiasi genere;
- relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
- spese legali di qualsiasi genere;
- ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 516,46 euro al netto di IVA.

TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

I programmi di investimento devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento.

DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni consistono nella concessione:

- di finanziamenti alle PMI da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., per sostenere i suddetti investimenti;
- di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

Con riferimento al contributo, si tratta di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari a:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti "4.0" e "green";
- 5,5% per gli investimenti "4.0" nel Mezzogiorno (c.d. "Nuova Sabatini Sud").

Si precisa che i beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti "Industria 4.0" possono beneficiare di un contributo maggiorato del 30% (art. 1 co. 52 - 57 della L. 232/2016, come modificato dall'art. 1 co. 40 - 42 della L. 205/2017).

Analogamente, è prevista una maggiorazione pari al 30% del contributo base di 2,75% (quindi 3,575%) per l'acquisto, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi (art. 1 co. 227 della L. 160/2019).

Infine, è prevista una maggiorazione del contributo pari al 100% per gli investimenti "Industria 4.0" realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (art. 1 co. 226 della L. 160/2019).

L'art. 21 del DL 34/2019 conv. ha, inoltre, previsto che i contributi siano riconosciuti in misura più elevata rispetto allo standard in favore delle micro, piccole e medie imprese costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento.

REQUISITI DEL FINANZIAMENTO

La concessione del contributo è condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento da parte di un soggetto finanziatore aderente alla Convenzione.

Tale finanziamento, da stipularsi solo successivamente alla data di presentazione della domanda, deve rispettare i seguenti requisiti:

- ⇒ deve essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario, esclusivamente a copertura degli investimenti;
- ⇒ deve avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a 12 mesi, di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene ovvero dalla del collaudo se successiva;
- ⇒ deve essere deliberato per un valore compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
- ⇒ deve essere erogato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, entro 30 giorni dalla data di consegna del bene ovvero dalla data del collaudo se successiva;

È importante evidenziare che in caso di leasing finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, con effetti decorrenti dal termine del leasing, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A partire dal 1° gennaio 2023, le domande di agevolazione devono essere compilate, secondo le modalità definite dalla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022.

Nello specifico, la domanda di agevolazione deve essere compilata, pena l'improcedibilità della stessa, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione "Compilazione domanda di agevolazione" della piattaforma informatica dedicata alla misura.

Ad avvenuta compilazione della domanda mediante la predetta procedura, verrà reso disponibile il Codice Unico di Progetto – CUP associato all'istanza in questione da riportare nelle fatture elettroniche

Una volta apposta la firma digitale, si dovrà quindi procedere all'invio della domanda, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all'iniziativa, unitamente ai seguenti allegati:

- 📄 dichiarazione/i in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia, resa/e secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro;
- 📄 copia dell'atto di procura e del documento d'identità del soggetto che rilascia la procura, ove il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell'impresa;

- ☞ prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa secondo quanto stabilito dal DM 18.4.2005, nel caso in cui l'impresa sia associata/collegata.

RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è erogato dal Ministero dello Sviluppo economico secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento.

A partire dal 1° gennaio 2023, la PMI, ad investimento ultimato, compila apposita richiesta di erogazione del contributo (*modulo RU*), resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) attestante l'avvenuta ultimazione e l'articolazione del programma d'investimento, nonché l'avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto del programma, e la trasmette in via esclusivamente telematica, unitamente alla documentazione prevista, entro il termine massimo di centoventi giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione del programma d'investimento.

Il mancato rispetto dei citati termini e condizioni determina la revoca totale dell'agevolazione.

Il legale rappresentante deve, altresì, attestare, nel predetto *modulo RU*:

- ☞ in caso di investimenti 4.0, che i beni possiedono le caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all'allegato 6/A o 6/B.
- ☞ in caso di investimenti green, il possesso di un'idonea certificazione ambientale di processo rilasciata o convalidata da un organismo indipendente accreditato, tra quelle indicate nella sezione 1 dell'allegato 6/C; o alternativamente che i beni rientranti negli investimenti green sono corredati da una delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo oppure da un'idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B dell'allegato 6/C alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, unitamente al possesso della/e dichiarazione/i liberatoria/e resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione/i sostitutiva/e di atto di notorietà attestante/i la/e predetta/e certificazione/i e/o autodichiarazione/i.

CUMULABILITÀ

Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base ai regolamenti di esenzione applicabili in funzione dell'attività svolta dall'impresa beneficiaria.

SETTORE	FINALITÀ
Agricolo / forestale / zone rurali Regolamento ABER	<ul style="list-style-type: none">• 50% dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte quelle in cui il PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25, per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27;• 40% dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.
Pesca / acquacoltura Regolamento (UE) n. 508/2014	<ul style="list-style-type: none">• 50% della spesa totale ammissibile.
Diversi da quelli precedenti Regolamento GBER	<ul style="list-style-type: none">• 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese• 10% dei costi ammissibili per le medie imprese.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

Le intensità di aiuto sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), che esprime il valore in percentuale dell'aiuto come rapporto dei valori attualizzati delle erogazioni sui costi agevolabili.

Le agevolazioni "Nuova Sabatini" sono cumulabili con il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore.

Quanto al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, il credito di imposta in questione non costituisce un aiuto di Stato e pertanto non trovano applicazione i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto dalla normativa del credito di imposta all'art. 1 comma 192 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 laddove è stabilito che lo stesso *"è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (...), non porti al superamento del costo sostenuto"*.

Viene inoltre affermato che la "Nuova Sabatini" è cumulabile con gli interventi previsti dal PNRR, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore e fatte salve le specifiche disposizioni normative che regolano le singole misure finanziate all'interno del PNRR, nonché il rispetto del divieto di doppio finanziamento, conformemente a quanto evidenziato nella circolare RGS del MEF n. 21/2021 e ulteriormente chiarito nella circolare RGS del MEF n. 33/2021.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire della misura "LEGGE SABATINI", stante la complessità della materia in questione e tenuto conto delle formalità previste dalla normativa, per la consulenza da fornire, al fine di avere un quadro completo e mirato alle specifiche esigenze, nonché per espletare tutti gli adempimenti richiesti, dovrà essere affidato uno specifico incarico allo STUDIO ADRIANI, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI

ALLEGATO 1
ITER PROCEDURALE DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

La PMI presenta alla banca o all'intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge.

La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo

La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI, adottando la relativa delibera che trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni

Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo e lo trasmette all'impresa beneficiaria e alla banca/intermediario finanziario

La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un'unica soluzione oppure, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo, se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.

La PMI, ad investimento ultimato e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile sulla piattaforma (<https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese>), apposita richiesta di erogazione del contributo (modulo RU) e la trasmette al Ministero, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta, entro il termine massimo di 120 gg dal termine ultimo previsto per la conclusione del programma d'investimento.

In linea generale, il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in quote annuali, secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento. Rimane, altresì, confermata l'erogazione del contributo in un'unica soluzione solo per le domande presentate a decorrere dall'1.1.2022 e solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.